

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,9
	999	62,9
0707 00 05	052	83,5
	092	101,8
	999	92,7
0709 90 70	052	80,3
	999	80,3
0805 50 10	382	64,7
	388	56,6
	508	39,2
	512	41,3
	524	64,0
	528	53,1
	999	53,2
0806 10 10	052	148,4
	204	92,6
	220	117,9
	616	105,2
	624	122,3
	800	99,3
	999	114,3
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		104,4
404		128,5
508		71,5
512		86,3
524		56,0
528		78,4
720		75,2
804		89,3
999		86,7
0808 20 50		052
	388	97,5
	512	88,2
	999	106,6
0809 10 00	052	180,4
	094	61,8
	999	121,1
0809 20 95	052	290,6
	400	293,6
	404	322,5
	616	183,0
	999	272,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	158,7
	999	158,7
0809 40 05	093	60,1
	512	91,6
	624	179,3
	999	110,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».